

**Modelli 770/2015 - Proroga dei termini
di presentazione - Effetti ai fini
del ravvedimento operoso**

1 PREMESSA

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare del 23.7.2015, ha annunciato la proroga dal 31.7.2015 al 21.9.2015 dei termini di presentazione dei:

- modelli 770/2015 Semplificato;
- modelli 770/2015 Ordinario.

Il differimento dei termini di presentazione dei modelli 770/2015:

- è stato disposto per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle aziende e dalle categorie professionali, in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da effettuare per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta, considerando anche le proroghe che sono state concesse in relazione ai versamenti derivanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015;
- sarà recepito a livello normativo con un apposito DPCM.

Con la proroga al 21.9.2015 si è, inoltre, voluto evitare:

- sovrapposizioni con le scadenze di presentazione dei modelli UNICO, IRAP e IVA, relativi al 2014, il cui termine è fissato al 30.9.2015;
- l'insorgere di problemi nella predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, poiché alcuni dati da inserire in tale dichiarazione, quali i conguagli derivanti dall'assistenza fiscale, sono conoscibili dall'Amministrazione finanziaria mediante l'estrazione delle informazioni contenute nei modelli 770.

Per effetto della proroga al 21.9.2015, sono conseguentemente differiti i termini, ad essa collegati, relativi:

- all'invio telematico delle Certificazioni Uniche 2015 relative ai redditi non dichiarabili con il modello 730;
- ai ravvedimenti operosi.

2 OBBLIGO DI PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA

Si ricorda che i sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate i modelli 770/2015, sia Semplificato che Ordinario, esclusivamente in via telematica:

- direttamente, utilizzando il sistema Fisconline o Entratel;
- oppure tramite un intermediario abilitato (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc., comprese le società del gruppo), secondo le stesse regole applicabili alle altre dichiarazioni.

Trasmissione telematica da parte di più soggetti

La trasmissione telematica dei modelli 770/2015 può essere effettuata da due soggetti diversi (sostituto d'imposta o intermediario ovvero due intermediari) quando:

- vi è l'obbligo di presentare sia il modello Semplificato che quello Ordinario;
- il modello Semplificato viene suddiviso in due parti.

3 SUDDIVISIONE IN DUE PARTI DEL MODELLO 770/2015 SEMPLIFICATO

Anche a seguito della proroga, infatti, resta ferma la possibilità di suddividere il modello 770/2015 Semplificato in due parti, che possono essere trasmesse in via telematica da due soggetti distinti:

- sostituto d'imposta e intermediario;
- ovvero due intermediari (es. dottore commercialista e consulente del lavoro).

Si ricorda che le due parti del modello 770/2015 Semplificato devono tassativamente riguardare:

- la prima: le comunicazioni relative ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati e all'assistenza fiscale (conguagli a debito o a credito derivanti dai modelli 730/2014), nonché i relativi prospetti SS, ST, SV, SX e SY;
- la seconda: le comunicazioni relative ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni, ai corrispettivi erogati dal condominio a soggetti imprenditori e ai redditi diversi, nonché i relativi prospetti SS, ST, SV, SX e SY.

La suddivisione del modello 770/2015 Semplificato non è però ammessa se sono state effettuate compensazioni "interne" di ritenute o imposte sostitutive, ai sensi dell'art. 1 del DPR 10.11.97 n. 445:

- tra i versamenti attinenti alle suddette due parti;
- ovvero con i versamenti relativi al modello 770/2015 Ordinario.

3.1 COMPENSAZIONE "INTERNA" DI RITENUTE O IMPOSTE SOSTITUTIVE

La compensazione "interna" di ritenute o imposte sostitutive tra i versamenti afferenti il modello 770/2015 Semplificato e quello Ordinario comporta infatti l'obbligo di presentare il modello Semplificato, non suddiviso in due parti, senza i prospetti ST, SV e SX (prospetti relativi ai versamenti, ai crediti e alle compensazioni), in quanto i dati in essi contenuti devono essere evidenziati nei quadri ST, SV e SX del modello 770/2015 Ordinario, unitamente alle specifiche informazioni afferenti a quest'ultimo modello.

Abolizione dal 2015

Si ricorda che l'art. 15 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 ha stabilito che, a decorrere dall'1.1.2015, i sostituti d'imposta devono compensare esclusivamente nel modello F24 (c.d. compensazione "esterna") le eccedenze di versamento di ritenute alla fonte e di imposte sostitutive, in relazione alle quali è stata abolita la possibilità di compensazione "interna" ai sensi del suddetto art. 1 del DPR 445/97.

Al fine di effettuare tali compensazioni nel modello F24, con la ris. Agenzia delle Entrate 10.2.2015 n. 13 sono stati istituiti gli appositi codici tributo.

3.2 PRESENTAZIONE DELLE DUE PARTI DEL MODELLO 770/2015 SEMPLIFICATO

In caso di suddivisione in due parti del modello 770/2015 Semplificato:

- ognuna delle parti deve essere presentata unitamente al relativo frontespizio;
- nel riquadro "Redazione della dichiarazione" occorre specificare, nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte del modello 770 Semplificato.

4 INVIO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE RELATIVE A REDDITI NON DICHIARABILI CON IL 730

Con il comunicato stampa 12.2.2015 n. 23, recepito dalla circ. 19.2.2015 n. 6 (§ 2.9), l'Agenzia delle Entrate ha concesso la possibilità di inviare dopo il 9.3.2015, senza applicazione di sanzioni, le Certificazioni Uniche 2015, relative al 2014, che contengono esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730.

Si tratta quindi, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:

- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni;
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.

Nella circ. 7.7.2015 n. 26 (§ 14), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che queste Certificazioni devono essere trasmesse in via telematica *“entro il termine previsto per la presentazione del modello 770 Semplificato”*.

Pertanto, qualora non ancora effettuato, l'invio telematico delle Certificazioni in esame può avvenire entro il termine prorogato del 21.9.2015.

5 DATI GIÀ TRASMESSI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON LE CERTIFICAZIONI UNICHE

L'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non comporta però alcun *“alleggerimento”* del modello 770/2015 Semplificato.

Nel modello 770/2015 Semplificato è stato infatti operato un *restyling* della parte relativa ai dati fiscali dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, al fine di *“allinearla”* alla struttura della nuova Certificazione Unica, ma i dati già trasmessi all'Agenzia delle Entrate devono essere *“replicati”*, ferme restando le maggiori informazioni che devono essere contenute solo nella dichiarazione dei sostituti d'imposta.

6 EFFETTI AI FINI DEI RAVVEDIMENTI OPEROSI

La proroga al 21.9.2015 del termine di presentazione dei modelli 770/2015 produce effetti anche in relazione ai termini previsti per i ravvedimenti operosi, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, ad essa collegati.

Inoltre, sono applicabili anche le nuove disposizioni introdotte dalla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), in base alle quali sono stati ampliati sia i termini che le modalità per il ravvedimento, con effetto anche per le violazioni commesse prima dell'1.1.2015 (entrata in vigore della L. 190/2014).

6.1 CAUSE OSTATIVE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO

In base alla nuova disciplina introdotta dalla suddetta L. 190/2014, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, il ravvedimento operoso viene precluso solo mediante la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le *“comunicazioni bonarie”*.

In precedenza, invece, il ravvedimento era precluso qualora la violazione fosse già stata constatata oppure fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti solidalmente obbligati, avessero avuto formale conoscenza.

6.2 RAVVEDIMENTI OPEROSI RELATIVI ALL'INFEDELE PRESENTAZIONE DEI PRECEDENTI MODELLI 770 E ALLE RITENUTE

Per effetto della proroga, slitta al 21.9.2015 anche il termine per regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

- l'infedele presentazione dei modelli 770/2014 Semplificato e Ordinario, relativi al 2013;
- l'omessa effettuazione, nel 2014, delle ritenute;
- l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2014.

Tuttavia, mentre l'anno scorso il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione costituiva il *“termine ultimo”* per il ravvedimento operoso, quest'anno, per effetto delle novità introdotte dalla citata L. 190/2014, entro il 21.9.2015 potranno essere ravvedute anche le violazioni commesse:

- nell'anno 2013, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
- nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

- il versamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi al tasso legale, nella misura *pro tempore* vigente;
- il versamento dei soli interessi legali, in caso di tardivi versamenti;
- la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative;
- la corresponsione delle previste sanzioni ridotte, in relazione alle diverse violazioni (compresa l'eventuale omessa effettuazione della ritenuta e l'eventuale mancata indicazione in dichiarazione di alcuni percipienti).

6.3 RAVVEDIMENTO OPEROSO DELL'OMESSA PRESENTAZIONE DEI MODELLI 770/2015

Qualora non venga rispettata la nuova scadenza del 21.9.2015 per la presentazione dei modelli 770/2015 Semplificato e Ordinario, la violazione può essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso:

- nei successivi 90 giorni;
- con riduzione delle sanzioni ad un decimo del minimo.

L'omessa presentazione dei modelli 770/2015 Semplificato e Ordinario, entro la nuova scadenza del 21.9.2015, potrà quindi essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso, entro il 21.12.2015 (90 giorni successivi al termine prorogato previsto per la presentazione, tenendo conto che il 20 dicembre cade di domenica).

Al fine di fruire del ravvedimento operoso dovranno essere corrisposte le previste sanzioni ridotte per la presentazione tardiva di ciascuna dichiarazione.